



società a partecipazione pubblica", che testualmente recita:
 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (limite ridotto a 500.000,00 Euro per i trienni 2015/2017 e 2016/2018 dal D.Lgs 100/2017);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Dato atto che in sede di ricognizione, con riferimento alla partecipata "il Consorzio CO.VER.FO.P SOC. CONS. A.R.L.", per la quale non risultano rispettate le condizioni per il mantenimento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica" ed in particolare del comma 2 lett. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai fini della valutazione in merito al mantenimento della partecipazione, è stato evidenziato quanto segue:

"La società consortile a r.l. CO.VER.FO.P., da Statuto, ha lo scopo in armonia con le finalità definite dalla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e con riferimento ai piani e ai programmi di formazione, ai piani annuali ed agli orientamenti didattici elaborati dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli e dagli Enti pubblici locali, dall'Unione Europea, da imprese private, di contribuire a realizzare, prevalentemente a favore di Aziende, di privati di Enti pubblici e di Enti privati presenti sul territorio:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 29/10/2020

- attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati;
 - la specializzazione e la qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva;
 - la riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
 - l'acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile;
 - fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo. Come si evince dalla composizione della voce A del conto economico della società consortile, la quasi totalità del valore della produzione è infatti costituita dai contributi in conto esercizio necessari al finanziamento dell'attività di formazione che, così come specificato nell'oggetto sociale all'art. 5 dello Statuto, viene finanziata da Enti pubblici, comunitari o privati.
 Alla luce di quanto evidenziato ed in particolare considerato il ruolo rivestito da CO.VER.FO.P. nella salvaguardia del patrimonio culturale e di esperienza che la società consortile mette a disposizione, investendo in intelligenze e professionalità e contribuendo ad attrarre nel territorio vercellese attività e professionalità, si ritiene di poter confermare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione."

Visto lo statuto societario del Consorzio CO.VER.FO.P SOC. CONS. A.R.L. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, oggetto di revisione complessiva anche alla luce delle disposizioni normative societarie;

Dato atto che l'art. 11 dello Statuto in approvazione testualmente recita:
 al penultimo capoverso "il Consiglio di Amministrazione predisporrà annualmente il bilancio preventivo di esercizio, omissis";
 all'ultimo capoverso "Tale documento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, servirà come linea di indirizzo per l'esercizio successivo.";

Considerato che:

il Bilancio di Previsione rappresenta un documento facoltativo di programmazione complessiva e che, come precisato dallo stesso Statuto in approvazione, servirà come linea di indirizzo generale; l'approvazione del Bilancio di esercizio è riservata alla competenza dei soci come precisato all'art. 16 "Poteri dell'Assemblea";

Ritenuto che l'approvazione del Bilancio di Previsione in quanto atto di indirizzo possa legittimamente porsi in capo al Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di prendere atto e approvare lo statuto societario del Consorzio CO.VER.FO.P SOC. CONS. A.R.L. nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 29/10/2020

di prendere atto e approvare lo statuto societario del Consorzio CO.VER.FO.P SOC. CONS.

3 di 41

di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

- della 1^a Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di